

IVA

Soggiorni studio all'estero: esenti IVA o soggetti al regime del margine?

di **Marco Peirola**

Convegno di aggiornamento

Dichiarazione Iva 2026: novità e casi operativi

Scopri di più

In merito al **regime IVA dei soggiorni studio all'estero** organizzati dalle scuole riconosciute dalla Pubblica amministrazione occorre stabilire il **rapporto tra l'esenzione IVA** delle prestazioni educative e didattiche prevista dall'[art. 10, comma 1, n. 20\), D.P.R. n. 633/1972](#), e **il regime speciale applicabile ai "pacchetti turistici"**, di cui all'[art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972](#).

In un primo tempo, la giurisprudenza di legittimità aveva sostenuto che il riferimento, nell'ambito dell'[art. 74-ter, comma 1, D.P.R. n. 633/1972](#), al **"pacchetto turistico"** induce a ritenere che i **soggiorni di studio all'estero non possano essere assimilati ai pacchetti turistici** dal momento che la loro **finalità principale** non è quella turistica (che ricomprende svago e riposo), bensì quella di **studio presso istituzioni scolastiche** estere previamente selezionate e contattate per concordare il piano di studi individuale dello studente e per assicurare il **rispetto della normativa ministeriale** ai fini del pieno riconoscimento del periodo di studio trascorso all'estero. A questo riguardo, le prestazioni riguardanti viaggio, vitto e alloggio sono qualificate come **prestazioni meramente accessorie rispetto alla finalità principale del soggiorno** che è quella di trascorrere un **periodo di studio presso un'istituzione scolastica** straniera, il quale sarà poi riconosciuto dalla scuola italiana di provenienza dello studente ([Cass., n. 12219/2022](#)).

Tale orientamento è stato **superato** dall'[ord. n. 16480/2024](#) alla luce delle indicazioni fornite dalla **giurisprudenza comunitaria**, favorevoli all'applicazione del regime speciale previsto per le agenzie di viaggio nei confronti degli **operatori che non hanno la qualifica di agenzie di viaggio o di tour operator** se, **abitualmente**, organizzano in nome proprio viaggi e giri turistici ricorrendo, per le relative prestazioni, anche a soggetti terzi ([sent. 13 ottobre 2005, causa C-200/04](#)).

Ad avviso della Corte europea, il regime speciale si applica all'operatore economico che offra abitualmente ai propri clienti, a un prezzo forfettario, **oltre a prestazioni connesse all'istruzione e alla formazione linguistica** degli stessi, **prestazioni acquisite presso altri soggetti passivi**, quali il **trasferimento verso il Paese di destinazione** e/o il soggiorno nel

predetto Paese.

Si tratta, infatti, di prestazioni che **non assumono natura accessoria a quelle di istruzione e di formazione linguistica, non costituendo una frazione meramente marginale** rispetto all'importo corrispondente alla prestazione di istruzione e di formazione linguistica che l'operatore economico **offre ai suoi clienti**.

Con specifico riguardo al rapporto tra il **regime speciale** previsto per le agenzie di viaggio e il regime di esenzione applicabile alle prestazioni educative e didattiche, la Corte ha osservato che **nessun elemento** consente di ritenere che il regime di esenzione abbia **carattere prevalente** rispetto a quello speciale. Inoltre, riguardo alle operazioni relative a beni e servizi di terzi per i quali un operatore economico debba essere assoggettato a IVA in base regime speciale, l'unico criterio pertinente è quello basato sulla **natura, accessoria o meno, della prestazione di viaggio**.

In ogni caso, ha sottolineato la Corte, anche se le operazioni effettuate nell'ambito dell'istruzione e della formazione linguistica dei suoi clienti **rientrassero tra le operazioni esenti**, di cui all'art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE, tale disposizione **non potrebbe trovare applicazione** in quanto l'operatore economico in questione **non è un organismo di diritto pubblico o un organismo analogo al quale si riferisce la norma di cui trattasi**.

Con la citata [ord. n. 16480/2024](#), la Corte di Cassazione ha superato l'orientamento espresso nell'[ord. n. 12219/2022](#), affermando che la qualificazione dei soggiorni studio all'estero come operazioni svolte da agenzie di viaggio rende ad esse **non applicabile l'esenzione** di cui all'[art. 10, comma 1, n. 20\), D.P.R. n. 633/1972](#).

I giudici di legittimità, in particolare, hanno confermato la posizione dei giudici d'appello, per i quali, nella fattispecie in esame, non viene in rilievo una prestazione esente resa da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni, ma un **servizio omnicomprensivo per trasporto, vitto e alloggio, formazione linguistica e attività collaterali, da qualificare come "viaggio"**.

L'esenzione non è preclusa tout court, restando, infatti, inteso, ai fini della sua applicazione, che l'operazione principale, vale a dire quella di istruzione, rispetto alla quale le prestazioni di organizzazione del viaggio, vitto e alloggio assumono natura secondaria, debba essere **svolta direttamente dalla società** e non, invece, come è accaduto nel caso di specie, che la società stessa abbia assunto dal cliente che si reca all'estero l'incarico di **rendergliela disponibile grazie all'intervento di un istituto scolastico straniero**.